Procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione Asilo Nido Comune di Dovera CR - Durata: 10 anni.

CIG: B66510D21C

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA n. 4

seduta riservata - ANALISI GIUSTIFICATIVI e risoluzione anomalia

proposta di aggiudicazione

L'anno 2025, il giorno 11, del mese di Giugno, alle ore 11.00, presso la sede di Consorzio It S.p.A. (nel prosieguo: CIT), in Via Del Commercio, 29, in Crema, il RUP geom. Mario Cesare Campanini ha proceduto alla verifica dell'offerta anomala, relativamente al procedimento di affidamento, mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'aggiudicazione del servizio in oggetto.

Prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta, sulla base della giurisprudenza consolidatasi in materia di verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala si rileva che:

1. l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
2. la disciplina precisa che possono prendersi in considerazione, fra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi nonché il metodo e le soluzioni adottate;
3. la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
4. il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
5. la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di

documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Inoltre:

CONSIDERATO che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), le valutazioni dell'Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità dell'offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465; in tal senso, anche parere n. 84 del 10 aprile 2014, delibera n. 438 del 27 aprile 2017 e delibera n. 488 del 3 maggio 2017);

CONSIDERATO, altresì, che la ratio del sub procedimento di verifica dell'anomalia è quella di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, in maniera da evitare che l'appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento e che, per tale ragione, come evidenziato dalla giurisprudenza, in linea di principio il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra l'amministrazione appaltante e l'offerente, quale mezzo indispensabile per l'effettiva instaurazione del contraddittorio ed il concreto apprezzamento dell'adeguatezza dell'offerta (Tar Lazio, sez. I ter, 30 dicembre 2016, n. 9182;

Preso atto che

- in data 29/05/2025, a mezzo comunicazioni SINTEL, il RUP ha richiesto un maggior dettaglio e delucidazioni concedendo un termine di 15 gg;
- in data 10/06/2025, attraverso Comunicazioni SINTEL è pervenuta la risposta con le integrazioni;

Le indicazioni riguardo il costo del Personale inserito in Disciplinare di gara

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera (per i dieci anni di servizio), che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 2.425.275,00

Rilevato, come da verbale n. 3 seduta economica del 29.05.2025, che la migliore offerta presentata dal concorrente **Società Cooperativa Sociale Gialla,** risulta anomala in quanto il valore della manodopera dichiarato è leggermente più alto di quello indicato dalla Stazione Appaltante in Procedura di gara, ma che comprende anche gli adeguamenti dei 10 anni futuri, il valore annuo risulta inferiore alla stima della S.A., dichiara inoltre di applicare un CCNL differente (ANINSEI) a quello indicato in disciplinare di gara.
Sono state acquisite a protocollo le giustificazioni dell'offerta e le dichiarazioni relative alla "armonizzazione" del CCNL principe con il CCNL applicato, e pertanto si è provveduto all'analisi degli stessi.

Elemento Costo del Personale e CCNL applicato

Rilevato che prima dell'aggiudicazione occorre procedere a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 110, co. 2, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) ossia che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, co. 13, del medesimo Decreto Legislativo n. 36/2023 (e s.m.i.);

Premesso che l'Impresa ha indicato che applicherà un CCNL diverso da quello indicato in Bando (CCNL T151 Cooperative Sociali) - **CCNL ANINSEI** pertanto l'Operatore Economico è tenuto a dimostrare l'equivalenza del suo contratto con quello indicato nella documentazione di gara.

Il RUP prende atto della documentazione prodotta dal concorrente comprendente lo schema del conto economico di commessa, lo schema dei costi della manodopera CCNL e la Dichiarazione di equivalenza e di "armonizzazione".

La concessione non prevede assorbimenti di personale.

Nel documento Verifica Anomalia dell'offerta, le giustificazioni presentate evidenziano le particolari condizioni di cui beneficia la cooperativa, che includono elementi retributivi, oneri previdenziali e assicurativi, oneri fiscali e ulteriori oneri pertinenti, oltre che condizioni di mercato favorevoli.
A conclusione, il concorrente ha inoltre rappresentato i costi di gestione complessivi, aggiunti a quelli relativi alla manodopera, dimostrando la sostenibilità economica dell'offerta e l'utile d'impresa.

Si rileva inoltre che in una precedente procedura analoga, sempre relativa all'affidamento di un servizio gestione asilo nido, lo stesso concorrente ha indicato un CCNL diverso da quello previsto nei documenti di gara, **CCNL ANINSEI.**

In quell'occasione, la Stazione Appaltante si è avvalsa di uno Studio di un Consulente del Lavoro qualificato (Studio Diana), il quale ha effettuato una valutazione tecnica di equivalenza delle tutele tra i due CCNL, concludendo per la sussistenza dell'equivalenza sostanziale, sia sotto il profilo economico che normativo, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 209/2024.

Il RUP, sentita la Commissione alla quale ha chiesto supporto, e ricevuto anche dai Commissari assenso alla valutazione della risoluzione anomalia, ha espresso un parere sulla sostenibilità della proposta.

Dopo attento lavoro di valutazione conclude che:

- le giustificazioni presentate dal concorrente sono sufficientemente esaustive e dettagliate in termini di costi per la sicurezza e del personale, costi vivi, spese generali, utile d'impresa e condizioni favorevoli per svolgere il servizio, pertanto è possibile ricavare un giudizio complessivamente positivo circa l'affidabilità e la sostenibilità economica dell'offerta;
- per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente in quanto desumibili dalla documentazione prodotta.
- Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Responsabile del Procedimento, ritiene che le giustificazioni prodotte dal concorrente siano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata e, pertanto, la sua congruità, non ritenendo quindi necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione della medesima.

Il RUP non ravvisando necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame dispone per la Proposta di Aggiudicazione della procedura di gara e la conseguente trasmissione del presente verbale e delle allegate giustificazioni, nonché dei precedenti verbali, alle Amministrazioni destinatarie del servizio per le decisioni di competenza.

Letto confermato e sottoscritto

Crema,
Il RUP e Verbalizzante: geom. Mario Campanini